



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SEZIONE LAVORO**

Sent. Nr. 320/2013  
Del 12/11/2013  
Dep. 12/11/2013  
Fasc. Nr. 496/2012 RP  
Cron. Nr. 2995/2013

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.  
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 496 del Ruolo  
Generale dell'anno 2012 promossa con ricorso depositato in data  
10 maggio 2012 da

~~MINISTERO DELLA SALUTE~~

elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, via Cecati n.3 presso e  
nello studio dell'avv. Paola Soragni che la rappresenta e difende  
come da procura a margine del ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

**Contro**

**MINISTERO DELLA SALUTE**

In persona del ministro pro tempore rappresentato e difeso  
dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna presso i cui uffici  
in via Guido Reni n.4 è domiciliato

**RESISTENTE**

In punto a : indennizzo ex lege n. 210/1992

**CONCLUSIONI:**

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 12 novembre 2013

Il procuratore di parte resistente non era presente all'udienza e si deve, quindi, ritenere che abbia concluso come in atti.

#### **MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 10 maggio 2012 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro il Ministero della Salute perché venisse condannato a corrisponderle tutte le prestazioni previste dalla legge n. 210/1992.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 3 agosto 2012 il Ministero della Salute eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.

Riconosceva la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni e la somministrazione di emoderivati e l'infermità e l'ascrivibilità della stessa all'ottava categoria della tabella A all. DPR n.834/81, ma sosteneva che la domanda non fosse tempestiva.

Concludeva chiedendo preliminarmente che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso.

La causa istruita documentalmente e con consulenza tecnica d'ufficio veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art.429 c.p.c. all'udienza odierna.

Deve essere, innanzitutto, rigettata l'eccezione di difetto di

legittimazione passiva .

Come asserito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti (Cass. lav n. 21704/2009, n. 29311/2011, S.U. n. 12538/2011) "In tema di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al Ministero della salute, dovendosi ritenere che l'art. 123 del d.lgs. n. 112 del 1998, nel conservare "allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi" in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dall'art. 112, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 112 del 1998, prevedendo il trasferimento alle Regioni - mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge - dei soli oneri economici, ricadenti nell'ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 112 del 1998."

Tanto premesso si ritiene che dall'istruttoria espletata ed in particolare dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta a seguito della richiesta di parte ricorrente sia risultato provato che l'eccezione di intempestività della domanda di indennizzo è

infondata.


Dalla consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni si condividono è, infatti, risultato che " la patologia di cui è affetta la ricorrente (epatopatia cronica HCV correlata) si possa considerare irreversibile non prima del luglio 2007. Non prima di tale epoca è allocabile la conoscenza dell'irreversibilità da parte della ricorrente"

Il ctu ha, inoltre, precisato che " la conoscenza della patologia da parte della ricorrente sig.ra ~~De Gennaro~~ con ciò intendendosi l'infezione da HCV e non l'irreversibilità del danno né la consapevolezza della sua etiologia post- trasfusionale è da far risalire al luglio 2003" e che "è condivisibile l'ascrivibilità all'8 categoria della tabella A allegata al DPR n.834/1981".

Ne consegue, quindi, che essendo stata presentata la domanda in data 21 aprile 2009 la stessa deve considerarsi tempestiva ai sensi dell'art. 3 della legge n. 210/1992.

Come si ricava dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge n.210/1992, infatti, il termine triennale di decadenza, cui è assoggettata la presentazione della domanda volta al conseguimento della prestazione indennitaria prevista a favore di chi abbia contratto una epatite post-trasfusionale, decorre dal momento in cui il danneggiato ha acquisito conoscenza dell'irreversibilità del danno o questo gli era conoscibile.

Tanto premesso e considerato che parte resistente ha riconosciuto e, comunque non contestato, in sede di memoria difensiva il nesso



di causalità tra le trasfusioni e la somministrazione di emoderivati e l'infermità e l'ascrivibilità della stessa all'ottava categoria della tabella A all. DPR n.834/81 ne consegue che il Ministero della salute deve essere condannato a corrispondere a ~~Paola Soragni~~ le prestazioni previste dalla legge n. 210/1992 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore dell'avv. Paola Soragni che si è dichiarata procuratore antistatario.

Stante la soccombenza devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.496/2012 R.G., così provvede :

- 1) Condanna il Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore a corrispondere a ~~Paola Soragni~~ le prestazioni previste dalla legge n. 210/1992 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
- 2) Condanna il Ministero della Salute in persona del ministro pro tempore a rifondere a ~~Paola Soragni~~ le spese processuali che liquida nella somma di euro 1800,00 oltre iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario

3) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio  
definitivamente a carico del Ministero della salute.

Reggio Emilia, 12 novembre 2013

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

12 NOV 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Claudio Garfizzaro*

